

Domande frequenti (FAQ)

A seguito della apertura dei termini di presentazione delle istanze a valere sul bando in argomento, pervengono al Settore regionale incaricato dei quesiti formulati dai Comuni, potenziali beneficiari. Alcuni dei quesiti, relativi ad elementi di ammissibilità delle domande o degli interventi così come indicati dal bando, possono avere interesse generale; le risposte, per quanto non giuridicamente vincolanti, possono quindi fornire un ausilio per orientare la partecipazione delle Amministrazioni partecipanti.

Nel seguito si elencano quindi alcune domande e le relative indicazioni di riscontro.

Si rimarca tuttavia che la valutazione finale di ammissibilità delle domande presentate è rinviata alla competenza della specifica Commissione prevista dall'art. 9 del bando, che potrà valutare le proposte e la relativa documentazione compiutamente prodotta, certamente più esaustiva di un quesito di poche righe.

Rientra pertanto nella piena responsabilità dell'Amministrazione istante argomentare la proposta di intervento, dettagliando gli elementi necessari per poterla adeguatamente ricomprendere nelle specifiche finalità del bando, secondo i criteri di ammissibilità fissati.

1) È possibile presentare richiesta per un intervento cumulativo di 150.000 euro che riguardi 2 cedimenti stradali dovuti a dissesto idrogeologico su 2 diverse strade contigue, conseguenti ad uno stesso evento alluvionale?

L'aspetto che rileva per rispondere al quesito, o ad altri di simile contenuto, è riferito alla possibilità di attribuire all'intervento che si intende proporre un carattere unitario, ossia stabilire se è rinvenibile un nesso funzionale tra i due lotti di lavori, per il pieno raggiungimento dell'obiettivo di intervento.

Il bando ha la finalità "di sostenere finanziariamente le politiche di sviluppo delle zone montane ed è destinato a realizzare e a promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna attraverso misure di sostegno a favore dei territori ricadenti nei Comuni montani e parzialmente montani" (art. 1)

I beneficiari individuati sono infatti i Comuni classificati montani o parzialmente montani, e "*Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di finanziamento*" (art. 2)

Gli interventi ammissibili, tra i quali appunto quelli di sistemazione di fenomeni da dissesto idrogeologico, anche connessi con il ripristino della percorribilità in sicurezza di viabilità "*devono avere carattere straordinario e non essere riferiti ad attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati*" (art. 3)

Per determinare i limiti di intervento del bando, funzionali al perseguimento delle finalità e limitatamente ai territori di cui all'art. 1 nonché nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche che devono avere i beneficiari e gli interventi (artt. 2 e 3), l'art. 5 ha fissato il seguente principio: "*Gli interventi per i quali viene richiesto il finanziamento devono prevedere un importo complessivo di spesa compreso tra un minimo fissato in € 50.000,00 e un massimo pari ad € 150.000,00*".

Pertanto, posto che il prospettato intervento di sistemazione dei due cedimenti indicati:

- è realizzato in un territorio ricadente in Comune classificato montano
 - ha carattere straordinario, dettato in particolare da danni derivanti dal medesimo evento alluvionale, che determina l'opportunità per l'Amministrazione di operare per il completo ripristino della percorribilità in sicurezza della viabilità di competenza
 - pur riguardando due differenti tratti di strada, gli stessi sono comunque contigui, funzionali al raggiungimento di una specifica località, presentando quindi un nesso funzionale tra i due lotti
 - è oggetto di una sola domanda di finanziamento e rientra nei limiti di spesa fissati nel bando
- è possibile presentare una richiesta di contributo come prospettato nel quesito, non configurandosi in questo caso la fattispecie di una domanda avente ad oggetto "più interventi parziali e non un unico intervento unitario", che sarebbe causa di esclusione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c).

Si rimarca, tuttavia, che proprio perché unitario, l'intervento in questione dovrà essere regolarmente completato in modo complessivo, per quanto diviso in due lotti; la regolare esecuzione dovrà pertanto riguardare integralmente entrambe le sistemazioni.

2) Il bando prevede di sostenere interventi di prevenzione dei rischi o di sistemazione di fenomeni da dissesto idrogeologico, anche connessi con il ripristino della percorribilità in sicurezza di viabilità.

Si chiede se possano essere ricompresi interventi di messa in opera di reti paramassi a protezione di strada di montagna e la realizzazione di porzioni di fondo in asfalto (ad oggi strada sterrata con evidenti segni di erosione e grosse limitazioni alla percorribilità), rifacimento cunette e tombinatura stradale dissestata e non adeguatamente dimensionata.

L'intervento indicato dal bando, riprendendo peraltro quanto disposto in origine dallo strumento di finanziamento nazionale che lo sostiene (il DM 8671 del 21/5/2022), persegue precipuamente la prevenzione dei rischi o la sistemazione di fenomeni da dissesto idrogeologico, richiamando in termini di specificazione (con la congiunzione "anche") il fatto che gli stessi possano essere connessi con il ripristino della percorribilità in sicurezza di viabilità, senza ovviamente escludere tutti gli altri casi in cui la viabilità non sia interessata.

In tal senso il bando non può evidentemente sostenere ordinari interventi di mera sistemazione della viabilità, magari necessari per rimediare a problematiche derivanti da una insufficiente manutenzione o per adeguarla a diverse esigenze di utilizzo; voci come l'asfaltatura del piano viabile sarebbero da escludere e possono essere giustificate al limite per inderogabili problematiche di transitabilità e in quota minoritaria e residuale rispetto all'intervento principale, che deve evidentemente perseguire la prevenzione o la sistemazione di fenomeni di dissesto idrogeologico. Anche in questo caso, fermo restando che la valutazione finale di ammissibilità della domanda è rinviata alla specifica Commissione, rientra nella responsabilità dell'Amministrazione proponente argomentare l'intervento e le relative spese previste in modo funzionale alle finalità esplicite del bando.